



FRANCESCO TRANI, SALVATORE TRANI;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

[REDACTED]

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 3566/2017 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso relativamente al 1° e 2°  
motivo, fermo nel resto;

udito l'Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED] per delega;

218  
27





## FATTI DI CAUSA

1. L. [REDACTED], proprietaria di un fondo sito nel Comune di Forio d'Ischia, nel 1984 convenne dinanzi al Tribunale di Napoli [REDACTED], allegando che i convenuti, suoi confinanti, in occasione della ristrutturazione d'un immobile avevano realizzato varie opere sconfinanti sul fondo finitimo e creato illegittimamente una servitù di veduta diretta. Ne chiese perciò la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Il Tribunale di Napoli con sentenza 12 febbraio 1994 n. 1991 accolse la domanda.

Avverso questa sentenza [REDACTED] propose opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., per ragioni che in questa sede non vengono in rilievo.

Pendente l'opposizione di terzo, l. [REDACTED] convenne in un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli [REDACTED] ed il di lei coniuge [REDACTED], nonché [REDACTED], formulando le medesime domande già avanzate nel giudizio introdotto nel 1984.

Riuniti i due procedimenti, con sentenza 7 aprile 2003 n. 4369 il Tribunale di Napoli:

- a) annullò la sentenza del 1994, accogliendo l'opposizione di terzo;
- b) tornando a decidere nel merito sulla questione controversa, ordinò (il ricorso per cassazione non precisa a chi) l'esecuzione di varie opere, tra cui la demolizione di un pozzo nero; l'eliminazione delle servitù di scolo provenienti dai terrazzi degli appartamenti siti al piano terra dell'immobile esistente sul fondo confinante con quello dell' [REDACTED] l'eliminazione delle vedute dirette; il divieto di esercizio di una servitù di passaggio.



3. L' [REDACTED] iniziò l'esecuzione in forma specifica dei suddetti obblighi di fare.

4. Nel 2013 [REDACTED] convenne dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, [REDACTED], nonché

[REDACTED] (il ricorso non precisa esatta qualifica e posizione sostanziale di tutti costoro).

L'attore dichiarò di agire "ex artt. 615-619 c.p.c." ed allegò di possedere pacificamente *uti dominus* da oltre trent'anni (per l'esattezza, dal 1978) - e quindi di avere usucapito - alcune porzioni di terreno dell' [REDACTED] e che il diritto dominicale in tal modo acquisito sarebbe stato pregiudicato dall'esecuzione forzata iniziata dall' [REDACTED].

Aggiunse che, anche ad ammettere che egli non avesse acquistato la proprietà per usucapione di una porzione del fondo dell' [REDACTED] egli aveva comunque acquistato, sempre per usucapione, quanto meno una *servitus aquaeductus*, consistente nel diritto di scaricare le acque reflue provenienti dagli immobili di sua proprietà nel fondo dell' [REDACTED].

Dedusse che il compimento dell'esecuzione ed in particolare la demolizione del pozzo nero avrebbe reso "inaccessibile" la zona di terreno da lui posseduta ed "inabitabili" gli appartamenti di sua proprietà, perché sarebbero stati privati degli scarichi delle acque reflue, fino a quel momento convogliati nel pozzo da demolire.

5. Il Tribunale di Napoli con sentenza 7 maggio 2015 n. 6778 rigettò l'opposizione all'esecuzione.

La sentenza venne appellata da [REDACTED] erede dell'originario attore, deceduto nelle more del giudizio.



6. Con sentenza 29 agosto 2017 n. 3566 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame.

La Corte d'appello ritenne che:

-) [REDACTED] avrebbe dovuto far valere le sue pretese non con l'opposizione all'esecuzione, ma proponendo una opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza che nel 2003 aveva ordinato l'arretramento delle opere eseguite sul fondo dell'[REDACTED] la Corte d'appello fondò tale conclusione sulla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1238 del 2015, osservando che le opposizioni proposte da [REDACTED] (e coltivate dal suo erede) miravano "a contestare la validità del titolo giudiziale formatosi inter alios, con allegazioni e lagnanze che hanno il medesimo oggetto sul quale si è formato il pregresso giudicato";

-) con riferimento al lamentato pregiudizio alla servitù di scarico vantata da [REDACTED] la Corte d'appello osservò che l'arretramento del pozzo realizzato sul terreno dell'[REDACTED] non avrebbe potuto arrecargli alcun pregiudizio, giacché l'unico effetto di tale arretramento sarebbe stato la traslazione degli scarichi dal vecchio al nuovo sito del pozzo nero, l'uno e l'altro insistenti comunque su una proprietà confinante con quella dell'appellante .

7. La sentenza d'appello è impugnata per cassazione da [REDACTED] con ricorso fondato su sei motivi ed illustrato da memoria.

Resistono con separati controricorsi, da un lato, [REDACTED] e, dall'altro, [REDACTED]

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**



1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 404, 615 e 619 c.p.c. (oltre ulteriori norme in tema di possesso e di diritti reali che, se pure richiamate dal ricorrente, non sono pertinenti al caso qui in discussione). Nella illustrazione del motivo sostiene una tesi così riassumibile:

-) con l'atto di opposizione all'esecuzione egli aveva dedotto di avere acquistato per usucapione un'area di terreno sulla quale insisteva un pozzo che l'██████████ avrebbe dovuto demolire;

-) aveva dedotto che tale acquisto era avvenuto successivamente alla formazione del titolo esecutivo messo in esecuzione dall'██████████

-) colui il quale intenda far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, senza contestare la legittimità di quest'ultimo, deve utilizzare lo strumento delle opposizioni esecutive, e non l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c.

Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che l'opposizione all'esecuzione fosse inammissibile, e che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto far valere pretese con l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c.

#### 1.1. Il motivo è infondato.

A colui che assuma di essere stato pregiudicato da una sentenza pronunciata fra terze persone, oppure dall'esecuzione di essa, il nostro ordinamento accorda tutele diversificate, a seconda del tipo di nocumento che egli assuma di avere ricevuto.

Queste forme di tutela sono state ampiamente esaminate - sia pure, per alcune di esse, soltanto mediante *obiter dictum* - da una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1238 del



23/01/2015; seguita già, tra le altre, da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018).

La decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che colui il quale si assuma lesa dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione tre differenti strumenti di tutela, i quali sono tra loro alternativi e non cumulativi:

a) se assume di essere titolare dello *stesso diritto* già oggetto della sentenza pronunciata *inter alios* e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;

b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che esso sia stato *erroneamente attuato* e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. (così il § 23, pag. 81, della sentenza 1238/15);

c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che *dopo* la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (così il § 22.4, pag. 81, della sentenza 1238/15).

1.2. Lo strumento processuale di tutela, in definitiva, varia in funzione del fatto posto dal terzo a fondamento dell'opposizione: chi pretende di essere titolare dello *stesso diritto* che la sentenza ha attribuito ad altri, dovrà avvalersi dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (così anche Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017, Rv. 643414 - 01); chi lamenta una *aberratio ictus* nella materiale esecuzione dell'esecuzione, dovrà avvalersi dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.; chi invoca un fatto impeditivo, modificativo od estintivo,



sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, dovrà avvalersi della opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c..

1.3. I principi appena esposti, come detto già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, non restano infirmati dai contrari rilievi formulati dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni all'udienza.

Alla ricostruzione della materia compiuta dalla sentenza 1238/15 la Procura Generale ha mosso essenzialmente tre obiezioni:

(a) sarebbe iniquo o, quanto meno, irragionevole imporre a chi subisce un'esecuzione ingiusta l'onere di impugnare la sentenza messa in esecuzione, costringendolo così ad agire nei confronti di tutte le parti del giudizio concluso dalla sentenza che si assume pregiudizievole, anche se una sola di queste ha iniziato l'esecuzione forzata;

(b) il terzo che assume di essere stato pregiudicato dalla sentenza pronunciata *inter alios* potrebbe, in alternativa al rimedio di cui all'art. 404 c.p.c., proporre un ordinario giudizio di cognizione e l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. rientra nella categoria dei giudizi di cognizione; sarebbe dunque contraddittorio sostenere che l'opposizione ex art. 404 c.p.c. sia alternativa a tutti i giudizi ordinari di cognizione, meno che a quelli introdotti nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.;

(c) non varrebbe obiettare che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. possono essere fatte valere dall'opponente solo le circostanze sopravvenute alla formazione del titolo esecutivo; ciò è esatto, ma solo con riferimento al titolo formato *nei confronti dell'esecutato*, mentre quel principio non varrebbe quando l'opponente intenda far valere fatti sopravvenuti ad un titolo formatosi *inter alios*.

1.4. Quanto alla prima obiezione, essa è superata dal rilievo che la determinazione delle forme, dei modi e dei tempi delle impugnazioni e

A handwritten mark consisting of a stylized 'B' or similar symbol enclosed in a curved line.



delle opposizioni esecutive è riservata al legislatore: e la circostanza che un sistema processuale potrebbe teoricamente essere concepito in termini più chiari e comprensibili non basta, di per sé, a superare la lettera della legge, né basta per ritenerla, per ciò solo, costituzionalmente illegittima.

È opportuno aggiungere che, in ogni caso, l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., quando sia fondata sulla pretesa titolarità d'un diritto incompatibile con quello attribuito o riconosciuto dalla sentenza impugnata, non andrà necessariamente proposta nei confronti di tutte le parti di quest'ultima, ma solo nei confronti di quelle che, per effetto dall'accoglimento dell'opposizione, vedrebbero modificato l'assetto dei propri interessi per come stabilito dalla sentenza impugnata.

Così, ad esempio, se al giudizio avente ad oggetto la domanda di arretramento di un fabbricato costruito a distanza dal confine inferiore a quella legale avesse partecipato l'appaltatore che realizzò l'*opus*, chiamato in causa dal convenuto al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda, è evidente che quest'ultimo, anche in caso di soccombenza, non dovrebbe essere convenuto nel giudizio di opposizione proposto dal terzo ex art. 404 c.p.c., in quanto a tutelare la sua posizione basterà la previsione di cui all'art. 336 c.p.c..

1.5. Quanto alla seconda obiezione, essa non appare convincente sul piano della logica formale, prima che del diritto.

Che l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. possa essere, a certe condizioni, un rimedio alternativo rispetto all'introduzione di un ordinario giudizio di cognizione, è esatto ed è stato affermato da questa Corte da molto tempo (così già Sez. 3, Sentenza n. 339 del 25/01/1978, Rv. 389636 - 01).

Muovendo da questo assunto, la Procura articola il seguente sillogismo:



(a) l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è alternativa rispetto ad un ordinario giudizio di cognizione;

(b) l'art. 615 c.p.c. introduce un ordinario giudizio di cognizione;

(c) *ergo*, l'opposizione di terzo deve ritenersi facoltativamente alternativa rispetto all'opposizione ex art. 615 c.p.c..

Ma questo sillogismo non può condividersi, perché non è corretta la conclusione: che un certo tipo di processo rientri nel *genus* dei giudizi ordinari di cognizione, infatti, non è affermazione che abbia per *conseguenza indefettibile* la sua alternatività rispetto al rimedio all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..

Così, ad esempio, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo o l'opposizione recuperatoria a sanzioni amministrative introducono un ordinario giudizio di cognizione, ma certamente non potrebbe sostenersi che tali forme processuali siano alternative rispetto all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c..

Tale *reductio ad absurdum* dimostra che non basta l'appartenenza di una forma processuale al novero dei giudizi di cognizione, per poterne predicare l'alternatività rispetto all'opposizione di terzo. Una siffatta alternatività viene meno quando la legge, pur prevedendo per una certa domanda lo svolgimento di un giudizio ordinario di cognizione, ne delimita l'oggetto: e questo è il caso appunto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la quale non può avere altro oggetto che l'accertamento di fatti sopravvenuti modificativi, estintivi od impeditivi della pretesa fondata sul titolo esecutivo (ovviamente si fa qui riferimento al solo titolo giudiziale).

1.6. Quanto, infine, alla terza delle obiezioni sollevate dalla Procura Generale, ritiene il Collegio che l'estraneità dell'opponente al titolo esecutivo giudiziale posto in esecuzione contro di lui non basti per derogare al principio che vieta di far valere in sede oppositiva i vizi



anteriori alla formazione del titolo. L'ordinamento, infatti, conosce non poche ipotesi di efficacia extrasoggettiva del titolo esecutivo (*ex aliis*, si pensi alla previsione di cui all'art. 289 d. lgs. 7.9.2005 n. 209, in tema di opponibilità all'impresa designata della sentenza pronunciata sulla domanda risarcitoria proposta dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa) ed in nessuna di queste ipotesi è consentito al terzo esposto all'efficacia esecutiva del titolo far valere *ex post* circostanze estintive, modificative od impeditive anteriori alla formazione del titolo esecutivo, se non aggredendo quest'ultimo con gli strumenti eccezionali ancora a disposizione.

Da ciò deve trarsi la conclusione che non esiste nel nostro ordinamento un principio di implicazione necessaria tra la partecipazione al giudizio esitato con la formazione del titolo esecutivo e la natura delle eccezioni formulabili nel giudizio di opposizione all'esecuzione.

1.7. È alla luce di tali principi che si deve ora tornare ad esaminare il caso di specie.

A fondamento della proposta opposizione, il dante causa dell'odierno ricorrente dedusse di avere acquisito per usucapione la proprietà della porzione di terreno sulla quale si sarebbero dovute eseguire le opere di riduzione in pristino ordinate giudizialmente; in subordine, prospettò di avere usucapito varie servitù (di passaggio, di adduzione e di abduzione delle acque reflue), il cui esercizio era incompatibile con le suddette opere di riduzione in pristino.

Ebbene, alla luce di quanto esposto l'acquisto per usucapione di un bene di cui si sia ordinata la demolizione in un giudizio svoltosi tra altri soggetti costituirà, alternativamente:



a) un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, ed impeditivo della pretesa esecutiva, se l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo;

b) una pretesa incompatibile con la pretesa esecutiva, se l'usucapione sia maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.

Nel primo caso, alla luce di quanto detto, i diritti di chi ha usucapito andranno fatti valere con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.; nel secondo caso chi si afferma proprietario per avvenuta usucapione dovrà proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c..

1.8. Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto, nel primo motivo di ricorso, di avere acquistato i diritti incompatibili con l'esecuzione per usucapione avvenuta "*successivamente alla formazione del titolo esecutivo*" (affermazione compiuta più volte, ed in particolare alla pagina 21 ed alla pagina 22 del ricorso).

Tuttavia a pagina 4 del ricorso è lo stesso ricorrente ad affermare di aver posseduto pacificamente ed *uti dominus* i beni di cui invoca l'usucapione "*sin dal 1978*". Analoga affermazione si legge nella sentenza impugnata, alle pagine 2-3, ove è trascritto tra virgolette il contenuto dell'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva.

La sentenza messa in esecuzione dall'██████████ è stata pronunciata nel 2003. Si tratta, infatti, della sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli ha accolto l'opposizione ex articolo 404 c.p.c. proposta da ██████████ e, pronunciando sulla domanda riunita proposta dall'██████████, ha annullato la precedente sentenza del 1994, ed ha nuovamente ordinato la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.



Pertanto, poiché per ammissione dello stesso ricorrente il suo possesso *ad usucapionem* è iniziato nel 1978, in tesi il ventennio utile per usucapire era maturato ben prima del 2003.

Ne consegue che, secondo la stessa prospettazione attorea, l'usucapione era maturata prima della formazione del titolo esecutivo. Ciò vuol dire che con l'opposizione all'esecuzione l'odierno ricorrente fece valere l'esistenza di un diritto incompatibile con quello vantato dal creditore precedente, e non un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo: una doglianza, dunque, che si sarebbe dovuta far valere con l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c..

In tal senso intesa o, se del caso, integrata la motivazione della qui gravata sentenza, essa si sottrae quindi alle critiche di cui è resa oggetto con il primo motivo, che va disatteso.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando il vizio di cui all'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione di quattordici norme diverse del codice civile o di quello di procedura civile.

Nella illustrazione del motivo, tuttavia, al di là di tali richiami normativi, viene formulata una censura così riassumibile:

-) in primo grado l'odierno ricorrente aveva chiesto al Tribunale di pronunciarsi sia sulla domanda di usucapione della proprietà di una determinata area; sia sulla domanda subordinata di usucapione della servitù di scarico delle acque reflue nel pozzo nero di cui il titolo esecutivo aveva ordinato la demolizione;

-) il Tribunale aveva completamente ommesso di pronunciarsi su tale domanda, e tale omissione era stata censurata in grado di appello;

-) la Corte d'appello, ritenuta inammissibile la domanda di usucapione, ha rigettato quella di usucapione della servitù, affermando che la traslazione del pozzo nero dal fondo del [REDACTED] a



quello dell'odierno ricorrente non avrebbe comportato per lui alcun pregiudizio;

-) questa statuizione era erronea in diritto, perché la traslazione di una servitù di scarico delle acque reflue dal fondo altrui al fondo proprio costituisce di per sé un pregiudizio.

3. L'esame del motivo impone a questa Corte preliminarmente di *qualificare*, interpretandolo, il contenuto giuridico sia della sentenza di appello, sia del secondo motivo di ricorso.

3.1. Ritiene questa Corte che, in base al senso fatto proprio dalla connessione delle parole, nella pag. 15, penultimo capoverso, della sentenza qui impugnata, siano contenute due statuizioni.

La prima è che [REDACTED] (dante causa dell'odierno ricorrente) fosse "incontestatamente" titolare di una servitù di scarico delle acque reflue provenienti dal proprio immobile nel pozzo nero sito sul fondo dell'[REDACTED]

La seconda è che la rimozione del pozzo nero dal fondo dell'[REDACTED] non avrebbe recato alcun pregiudizio all'odierno ricorrente.

La Corte d'appello, dunque, rispetto alla domanda di opposizione, ha accertato che:

-) l'opponente era effettivamente titolare della servitù;

-) l'esercizio della servitù non sarebbe stato pregiudicato *in facto* dall'esecuzione del titolo.

3.2. Avverso tale statuizione, come accennato, il ricorrente si duole sia di una omessa pronuncia, sia di una violazione di legge sostanziale, ravvisata nell'aver escluso l'esistenza d'un pregiudizio che, invece, era effettivamente sussistente.



Tuttavia la prima censura è infondata, in quanto la Corte d'appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sull'accertamento della servitù: ne ha invece dichiarato l'esistenza "incontestata", il che rispetto ad una domanda di usucapione costituisce implicita pronuncia del difetto di interesse alla pronuncia di accertamento.

La seconda censura è, invece, inammissibile, dal momento che lo stabilire se l'esecuzione di un obbligo di fare rechi o non rechi pregiudizio all'esercizio di un diritto reale è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

Il motivo va, quindi, nel suo complesso rigettato.

4. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., il vizio di omessa pronuncia.

Deduce che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sia sulla domanda di usucapione della proprietà del terreno inglobante il pozzo nero da demolire; sia sulla domanda (subordinata) di usucapione della servitù di scarico delle acque reflue nel fondo dell'Arciconfraternita.

4.1. Il motivo è infondato.

Sulla domanda di usucapione della proprietà la Corte d'appello si è pronunciata, ritenendo inammissibile tale domanda in sede di opposizione all'esecuzione, come già detto.

Sulla domanda di usucapione della servitù la Corte d'appello si è pronunciata, ritenendo che essa non fosse sorretta da interesse ex articolo 100 c.p.c., come anche in questo caso già esposto nell'esame del secondo motivo di ricorso.



5. Col quarto motivo il ricorrente invoca, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza *"per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"*.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe *"omesso qualsiasi comprensibile motivazione con la quale è giunta a rigettare le domande proposte dal ricorrente"*.

5.1. Il motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della sentenza impugnata è esistente, chiara ed inequivoca, in linea coi requisiti minimi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, per tutto quanto già esposto nei paragrafi precedenti della presente motivazione e che non mette conto qui ripetere.

6. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 15 c.p.c..

Ritiene che erroneamente la Corte d'appello, nel liquidare le spese di lite, abbia ritenuto *"indeterminabile"* il valore della causa.

Lamenta che la Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare che tra gli atti di causa era stato depositato il titolo con cui la Arciconfraternita aveva venduto un'area *"al de cuius del ricorrente ed ai suoi germani"* e che da tale atto emergeva che il valore della causa sarebbe dovuto essere non superiore ad euro 975.

6.1. Il motivo è infondato.

L'articolo 15 c.p.c. disciplina il valore delle controversie *"relative a beni immobili"* e tale non è il giudizio di opposizione all'esecuzione, quale prospettato originariamente dall'opponente odierno ricorrente, il cui valore va determinato ai sensi dell'articolo 17 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 255 del 02/02/1972, Rv. 356069 - 01; Sez. 3, Sentenza



n. 255 del 02/02/1972, Rv. 356070 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2265 del 07/08/1973, Rv. 365546 - 01).

7. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe *"esplicitato il percorso logico giuridico seguito per giungere alla rideterminazione del valore della causa senza indicare quali parametri avesse utilizzato"*.

7.1. Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha ritenuto la causa ad essa sottoposta di valore indeterminato (e non ai sensi dell'art. 15 c.p.c., il che, per quanto detto, è corretto) ed ha di conseguenza applicato i valori previsti per lo scaglione da 52.000 a 260.000 euro, ovvero quelli medi previsti per le cause di valore indeterminato e di complessità alta.

Tale valutazione può ritenersi corretta, in considerazione della delicatezza della fattispecie concreta e della sottigliezza della distinzione *in iure* tra l'opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. e l'opposizione esecutiva ex articolo 615 o 619 c.p.c., nonché in difetto di elementi per quantificare, anche solo presuntivamente, il valore delle opere alla cui esecuzione l'odierno ricorrente si era opposto.

8. L'infondatezza dei motivi di ricorso ne impone il rigetto e le spese del presente giudizio di legittimità, poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., sono liquidate nel dispositivo, per i controricorrenti [REDACTED] in solido per l'identità della posizione processuale e l'unicità della difesa in questa sede.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte



ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

**Per questi motivi**

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] [redacted] in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) condanna [redacted] alla rifusione in favore di [redacted] [redacted] in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [redacted] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 26 febbraio 2020.

Ⓢ) *Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.*

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Presidente

(Franco De Stefano)

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CALANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 26 MAG. 2020

Pagina 18

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CALANIA

%

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
U.R.P. CENTRALE**

La Corte Suprema di Cassazione con ordinanze  
n.º 16638/2021, depositate il 26/5/2021, dispone  
la correzione come segue:

a) a pag. 2, i righe dal terzo al quinto siano sostituiti dai seguenti:

[REDACTED]  
- controricorrenti -;  
nonché  
[REDACTED]  
- intimati -”;

b) a pag. 18, dall’ottavo al dodicesimo rigo, le parole:

“( - ) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] e  
[REDACTED] in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si  
liquidano nella somma di euro 7.290, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A.,  
cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55”;

siano sostituite dalle parole:

“( - ) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore  
dell’ [REDACTED] di [REDACTED] delle spese del presente  
giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.290, di  
cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex  
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55, somme tutte che si distraggono  
ex art. 93 c.p.c. in favore degli avvocati Francesco [REDACTED]  
[REDACTED]

Rome 7/6/21

F.TO il Presidente Scoditti  
F.TO il Funzionario Bellisio



IL DIRETTORE  
Roberto Tarsi